



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER
LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' E DEI FARMACI VETERINARI
Ex DGSA Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali - Unità centrale di crisi

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI - ROMA	
20. GIU. 2012	
PROT. N. 2351	
CAT. FASC.	

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

e per conoscenza

Al MipAAF
Al CEA - Torino
All'ISS - Roma
Agli IZZSS
Alle Associazioni di Categoria

Loro Sedi

Prot. DGSAF. III / 11682 1P-

OGGETTO: Applicabilità Reg. 727/2007 -- Invio alla macellazione ovini e caprini sensibili

La Commissione Europea con documento SANCO/G4/FS/rz Anas (2011)1081590 ha reso riapplicabili le misure sanitarie del Reg. CE reg.727/2007, precedentemente sospese, che prevedono previa autorizzazione, dello Stato Membro, l'invio alla macellazione per il consumo umano di carcasse di ovini e caprini sensibili, derivanti da focolai di scrapie classica.

In relazione a ciò, questa Direzione Generale, ha richiesto un parere al CNSA, il quale si è espresso in maniera favorevole a motivo della situazione epidemiologica e in funzione di un trascurabile rischio di esposizione del consumatore.

Tenuto conto di quanto sopra, si rende possibile l'applicazione su tutto il territorio delle misure di cui sopra, su richiesta dell'allevatore, previa valutazione tecnico-scientifica dei Centri di riferimento (CEA-Torino e ISS-Roma) e nulla osta della scrivente Direzione Generale.

Rimane inteso che il consumo di suddette carni sarà subordinato all'asportazione dalla carcassa della testa e di tutto il pacchetto intestinale.

In alternativa alle suddette deroghe, rimangono valide e obbligatorie in maniera prioritaria le misure concernenti l'abbattimento selettivo e, sempre su autorizzazione Ministeriale, l'abbattimento totale. Per quanto non specificatamente indicato nella presente nota circa le misure da adottare in sede di focolaio e post-focolaio, quali le restrizioni sulla movimentazione, la regolamentazione del ripopolamento, la gestione del latte, ecc. si rinvia a quanto disposto nelle normative vigenti.

Si ricorda che gli agnelli nati in corso di focolaio prima del terzo mese di vita devono essere avviati al macello, senza preventiva genotipizzazione, come da Regolamento 999/2001 e normativa nazionale vigente.

Nel caso in cui l'allevatore abbia intenzione di mantenere in azienda dei soggetti nuovi nati, per motivi riproduttivi, le prove di genotipizzazione devono essere effettuate **prima del compimento del terzo mese d'età**, al fine di individuare i capi resistenti (per i soggetti maschi) e semiresistenti (per le femmine), da destinare alla rimonta e quelli sensibili da avviare alla macellazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa GAETANA FERRI)

Gaetana Ferri

Referente:

Vincenzo Ugo Santucci - DGSA Uff. III
v.santucci@spmla.it - 06.5994.6734
M. Gabriella Perrotta - DGSA Uff. III
Mg.perrotta@spmla.it - 06.5994.6938
Francesco Ciccio - DGSA Uff. III
f.ciccio-esterno@spmla.it - 06.5994.3535